



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 in data 17/04/2023

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SULLE PERSONE FISICHE - CONFERMA SCAGLIONI E ALIQUOTE DIFFERENZIALI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **18.14** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale. Risulta partecipante alla seduta in videoconferenza, in collegamento al di fuori dalla sede municipale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità videoconferenza", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2022, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, il Sig. FAZZINO Giuseppe. Proceduto all'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	CONTRAN Attilio	Sì
TROPEA Rosetta Maria	Sì	ARGENTERO Sergio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Sì	FAZZINO Giuseppe	Sì
MARTIN Giulio Maria	No (G)*	LORENZON Alessandro	Sì
AGUZZI Matteo	Sì		
AVALTRONI Carmen	No (G)*		
PRETI Emanuela	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
PORTA Alessandra	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	11
		Totale assenti	2

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SULLE PERSONE FISICHE -
CONFERMA SCAGLIONI E ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER L'ANNO
2023.**

A relazione del Sindaco:

- Premesso che con D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 (in G.U. n. 242 del 16.10.1998) venne istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

- Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del citato D.Lgs 360/1998, così come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 11 della legge 18/10/2001, n. 383 e dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui testo recita:

"2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;"

- Visto inoltre l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che così dispone:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite

di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, e dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Visti:
 - l'art. 151, comma 1 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che stabilisce quale termine per deliberare il bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - il disposto del Decreto Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
 - la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'art. 1, comma 775, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;
- Richiamate le seguenti deliberazioni:
 - n. 117 del 23.12.1999 del Consiglio comunale, con la quale veniva applicata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali, con decorrenza 1° gennaio 2000;
 - n. 6 del 07.02.2001 della Giunta Comunale, con la quale veniva applicata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali, con decorrenza 1° gennaio 2001;
 - n. 155 del 29.11.2001 con la quale veniva applicata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali, con decorrenza 1° gennaio 2002;
 - n. 6 in data 15 marzo 2007 del Consiglio comunale, di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F, con la quale, nel confermare l'aliquota nella misura dello 0,5 punti percentuali per l'anno 2007, all'art. 3 disponeva che ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, mediante deliberazione consiliare avente carattere regolamentare, con la quale viene anche determinata la variazione dell'aliquota dell'addizionale;
 - n. 17 in data 30 aprile 2012 del Consiglio comunale, di approvazione dell'aliquota per l'anno 2012 e di modificazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., con la quale si stabiliva di fissare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2012 nella misura dello 0,55 per cento, e nel contempo si introduceva una soglia di esenzione individuata nel limite reddituale annuo di € 10.000,00, al cui superamento l'addizionale trova applicazione sull'intero reddito posseduto nell'anno;
 - n. 27 in data 14 luglio 2015 del Consiglio comunale, di conferma dell'aliquota per l'anno 2015 e di aumento della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ad € 12.000,00, con relativa modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale stessa;

- n. 59 in data 27 dicembre 2019 del Consiglio Comunale, di approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate per scaglioni di reddito per l'anno 2020, con relativa modifica del regolamento comunale per la sua applicazione, nelle seguenti percentuali:

- Reddito da 0 a € 15.000,00	aliquota 0,55%
- Reddito oltre € 15.000,00 e sino a € 28.000,00	aliquota 0,60%
- Reddito oltre € 28.000,00 e sino a € 55.000,00	aliquota 0,70%
- Reddito oltre € 55.000,00 e sino a € 75.000,00	aliquota 0,75%
- Reddito oltre € 75.000,00	aliquota 0,80%

con una soglia di esenzione dal tributo confermata nel limite reddituale annuo di € 12.000,00 annui;

- n. 5 in data 7 aprile 2022 del Consiglio Comunale, di modifica degli scaglioni e delle aliquote differenziate, ai fini dell'adeguamento alla nuova articolazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di Bilancio 2022, con relativa modifica del regolamento comunale per la sua applicazione, nelle misure percentuali di seguito indicate:

- Reddito da 0 a € 15.000,00	aliquota 0,55%
- Reddito oltre € 15.000,01 e sino a € 28.000,00	aliquota 0,60%
- Reddito oltre € 28.000,01 e sino a € 50.000,00	aliquota 0,70%
- Reddito oltre € 50.000,00	aliquota 0,80%

con una soglia di esenzione dal tributo confermata nel limite reddituale annuo di € 12.000,00 annui;

- Dato atto che i proventi dell'addizionale all'I.R.P.E.F. concorrono, unitamente alle altre entrate correnti, al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, e che l'attuale gettito accertato per l'esercizio finanziario 2022, sulla base dei criteri definiti dal principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ammonta ad € 770.000,00;
- Ritenuto di confermare per l'anno 2023 il sistema delle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale e la soglia di esenzione dal tributo fissata nel limite reddituale di € 12.000,00 annui, superato il quale l'addizionale dovrà essere applicata al reddito complessivo del contribuente;
- Osservate altresì le disposizioni di cui al D.lgs 18.08.2000, n.267;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m. e i.;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m. e i.;
- Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, riportante indicazioni operative con riguardo all'applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58, in materia di pubblicità ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottata dagli enti locali in materia tributaria;

DELIBERA

- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende come materialmente trascritta ed approvata;
- Di confermare per l'anno 2023, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al D.Lgs. 28/9/1998, n. 360:
 - Reddito da 0 a € 15.000,00 aliquota **0,55%**
 - Reddito oltre € 15.000,01 e sino a € 28.000,00 aliquota **0,60%**
 - Reddito oltre € 28.000,01 e sino a € 50.000,00 aliquota **0,70%**
 - Reddito oltre € 50.000,00 aliquota **0,80%**
 - Soglia di esenzione dal tributo confermata nel limite reddituale annuo di € 12.000,00 annui - superato il quale l'addizionale dovrà essere applicata al reddito complessivo del contribuente;

così come approvate per l'anno 2022 con deliberazione consiliare n. 5 del 7 aprile 2022;

- Di dare atto che il gettito stimato previsto per l'anno 2023, sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, relativi ai redditi 2020, ammonta ad € 800.000,00 e che esso concorre al raggiungimento degli equilibri economico-finanziari del bilancio di previsione 2023, unitamente alle altre risorse finanziarie complessive di parte corrente previste nello schema di bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30 marzo 2023.
- Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è condizionata alla sua pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, così come disposto dall'art. 15-bis, primo comma, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ed al fine di poter esplicitare i suoi effetti dal 1° gennaio 2023 la sua pubblicazione dovrà avvenire entro il 20 dicembre del medesimo anno, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 ;
- Di disporre affinché sia curata dal servizio competente la pubblicazione della presente deliberazione sul suindicato sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, e s.m.i. e con le modalità stabilite dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

A relazione del Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dei Servizi finanziari;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 (Attilio CONTRAN, Sergio ARGENTERO, Alessandro LORENZON)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione effettuata in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 (Attilio CONTRAN, Sergio ARGENTERO, Alessandro LORENZON)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. --

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto, tenuto conto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025